



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/0009/TFNSVE-2023-2024  
Registro procedimenti n. 0029/TFNSVE/2022-2023

## IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

### SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composto dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti – Presidente  
Giuseppe Lepore – Vice Presidente  
Cristina Fanetti – Componente  
Carmine Fabio La Torre – Componente  
Roberta Landi – Componente (Relatore)

ha pronunciato, all'udienza del giorno 24 luglio 2023, sul ricorso ex art. 90, comma 1, lett. a), CGS proposto dalla società AC Monza Spa (matr. 943309) nei confronti della società ASD Nomentum Calcio (matr. 936278) al fine di richiedere il saldo del corrispettivo previsto dal contratto di affiliazione sportiva.  
la seguente

### DECISIONE

Con rituale ricorso del 26 giugno 2023, proposto ai sensi dell'art. 90, comma 1, lett. a, CGS FIGC e depositato in data 27 giugno 2023, l'AC Monza Spa ha adito questo Tribunale per la condanna della ASD Nomentum Calcio al pagamento in suo favore dell'importo di € 5.000,00 – oltre IVA e interessi di mora – in forza di due contratti di affiliazione sportiva, il primo sottoscritto dalle parti in data 24 maggio 2021, valido per la stagione sportiva 2021/2022 e con scadenza al 30 giugno 2022 e il secondo sottoscritto dalle parti in data 13 agosto 2022, valido per la stagione sportiva 2022/2023 e con scadenza al 30 giugno 2023.

La società ricorrente lamenta la violazione dell'art. 8.1 di ciascuno dei contratti di affiliazione, in virtù del quale la ASD Nomentum Calcio si era obbligata a corrispondere al Monza l'importo di € 2.500,00 (oltre IVA) per ognuna delle stagioni sportive di durata. Più precisamente, e ai sensi dell'art. 8.2 di ciascuno dei due contratti, il corrispettivo di ogni stagione sportiva di relativa vigenza avrebbe dovuto essere corrisposto al Monza in tre rate, con le seguenti scadenze: a) € 900,00, oltre IVA, il 30 novembre della stagione sportiva di riferimento; b) € 800,00, oltre IVA, il 31 gennaio della stagione sportiva di riferimento; c) € 800,00, oltre IVA, il 31 marzo della stagione sportiva di riferimento.

La ricorrente ha allegato i contratti in parola, recanti entrambi l'intestazione "*Scrittura privata per la costituzione del rapporto di collaborazione tecnica denominato Monza Elite*", e la fattura n. 292 del 21 dicembre 2021 nonché la fattura n. 560 del 31 ottobre 2022, ciascuna per l'importo di € 2.500,00 (oltre IVA).

Ai sensi dell'art. 90, comma 1, lett. a, CGS FIGC la Sezione vertenze economiche del Tribunale federale a livello nazionale è competente, tra l'altro e quale giudice di primo grado, in ordine "*alle controversie di natura economica tra società, comprese quelle relative al risarcimento dei danni per i fatti di cui all'art. 25*".

Assegnato al procedimento R.G. n. 0029/TFNSVE/2022-2023, la Segreteria del Tribunale, con Prot. n. 31616/29/TFN-SVE/VDF, ha richiesto la copia degli atti ad esso inerenti alla Lega Nazionale Professionisti di Serie A e al Comitato Regione Lazio. I predetti Organi hanno riscontrato la richiesta comunicando che, esperite le necessarie verifiche, non risultava in loro possesso né documentazione né corrispondenza in merito al gravame.

La ASD Nomentum Calcio, sebbene ritualmente evocata in giudizio, non ha spiegato difese.

Verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, la vertenza è stata trattenuta in decisione nella Camera di consiglio del 24 luglio 2023.

Dall'esame della documentazione prodotta il ricorso appare fondato.

Per indirizzo consolidato, il creditore che agisce per la risoluzione, per il risarcimento del danno o per l'adempimento di un'obbligazione contrattuale deve dimostrare la fonte (legale o negoziale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre incombe sul debitore la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, a partire – se del caso – dall'avvenuto adempimento (*ex multis*, Cass. n. 3966/2020; per la giustizia sportiva si v., per un caso del tutto analogo a quello che occupa, Trib. fed. naz., Sez. vert. econ., dec., 28 luglio 2022, n. 6).

Nel caso di specie, a fronte della validità ed efficacia dei contratti allegati e della loro integrale esecuzione da parte della ricorrente, la resistente non ha dato prova di aver corrisposto il prezzo pattuito alle scadenze concordate.

Alla luce di ciò, considerato che il corrispettivo dovuto era determinato in € 2.500,00 oltre IVA per ciascuna delle stagioni 2021/2022 e 2022/2023 e che la ricorrente ha dedotto il mancato versamento dell'intero importo dovuto, la ASD Nomentum Calcio deve ritenersi tuttora obbligata al versamento in favore dell'AC Monza Spa della somma di € 5.000,00 oltre IVA, se dovuta, e



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

interessi moratori dalle singole scadenze previste in contratto fino al soddisfo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso proposto dalla società AC Monza Spa e, per l'effetto, condanna la società ASD Nomentum Calcio al pagamento in favore della ricorrente della somma di euro 5.000,00 (cinquemila/00), oltre IVA se dovuta e interessi moratori dalle singole scadenze fino al soddisfo. Condanna la soccombente al pagamento delle spese di lite, che liquida nella misura di euro 500,00 (cinquecento/00), oltre oneri accessori se dovuti.

Così deciso nella Camera di consiglio del 24 luglio 2023.

IL RELATORE  
Roberta Landi

IL PRESIDENTE  
Stanislao Chimenti

Depositato in data 2 agosto 2023.

IL SEGRETARIO  
Marco Lai